

REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 6 febbraio 2019

*Si pubblica di regola
il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

Avvertenze: Ai sensi della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in tre serie. Nella **SERIE GENERALE** sono pubblicate le leggi e i regolamenti regionali; i testi unici; i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali; il Regolamento interno e le deliberazioni del Consiglio regionale; le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta; le deliberazioni della Giunta regionale, le determinazioni la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti; la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali. Nella **SERIE AVVISI E CONCORSI** sono pubblicati gli avvisi, i bandi, i concorsi e ogni altro atto la cui pubblicazione è disposta da leggi o regolamenti. Sono pubblicati, a richiesta di soggetti pubblici o privati, atti di particolare rilevanza per l'interesse pubblico, la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti. Nella **SERIE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**, sono pubblicati l'oggetto delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione.

www.regione.umbria.it

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione I

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 31 gennaio 2019, n. 2.

Norme regolamentari per la disciplina delle associazioni pro-loco in attuazione dell'articolo 14, comma 5 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale) Pag. 9

Sezione II

DECRETI

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 2019, n. 1.

Legge regionale 20 novembre 2013, n. 28 e successive modificazioni. Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche Pag. 17

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 2019, n. 2.

Autorizzazione alla tumulazione in località differenti dal cimitero della salma del Venerabile Carlo Acutis nella Chiesa di “S. Maria Maggiore - Santuario della Spogliazione” in Assisi Pag. 18

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 22 gennaio 2019, n. 299.

Situazione emergenziale sulla E45 a seguito della chiusura del traffico in data 16 gennaio 2019 Pag. 19

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 22 gennaio 2019, n. 300.

Valorizzazione del ruolo delle Strade dei sapori dell’Umbria - Strade del vino e Strada dell’olio DOP dell’Umbria Pag. 20

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 22 gennaio 2019, n. 301.

Conferenza regionale dell’Economia e del Lavoro (CREL) tenutasi in data 12 novembre 2018 - Obiettivi da raggiungersi da parte della Giunta regionale Pag. 21

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 22 gennaio 2019, n. 302.

Nuova linea ferroviaria Alta Velocità Torino - Lione - Priorità non rinunciabile per l’Italia e l’Umbria Pag. 22

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2019, n. 39.

Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011 Pag. 23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2019, n. 50.

L.R. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni - art. 34. Rilascio autorizzazione all’esercizio dell’attività vivaistica forestale - Ditta “Truffleland Società Agricola s.r.l.” Pag. 33

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2019, n. 51.

ATTO DI INTESA REGIONALE - Autorizzazione, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all’esercizio della variante aerea a 220 kV all’esistente elettrodotto “Pietrafitta - Villavalle”, n. 269 ed opere connesse, nel comune di Terni, Regione Umbria Pag. 34

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2019, n. 52.

D.Lgs. 387/2003, D.Lgs. 28/2011 D.M. 10 settembre 2010, R.R. 7/2011 - Specificazioni in materia di cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino relative agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili Pag. 37

progetto interessa aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, la cui autorizzazione viene acquisita in Conferenza di Servizi. Il resoconto da atto di come il progetto sia stato regolarmente pubblicato sia sull'Albo pretorio on-line del Comune di Terni che su tre quotidiani (il Corriere dell'Umbria, il Messaggero e La Repubblica), nonché sul portale istituzionale della Regione Umbria del 28 novembre 2016 e che all'esito della pubblicazione è stata avanzata un'unica richiesta di accesso formale ai documenti amministrativi che non ha poi prodotto alcun esito. Nello stesso si riepilogano i pareri ricevuti dal MiSE (DGMEREEN) nel corso dell'istruttoria, nonché le espressioni favorevoli rilasciate in sede di conferenza, del Comune di Terni, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del MATTM-D.G. per i rifiuti e l'inquinamento ed infine della Regione Umbria che ha espresso un orientamento favorevole reclamando un approfondimento documentale sull'intervisibilità delle opere mediante adeguati fotoinserti da concordare col proponente.

In chiusura, all'esito dell'istruttoria regionale, una volta acquisite ed esaminate le dovute integrazioni, già oggetto di richiesta sin dalla fase di verifica di assoggettabilità a VIA, poi reiterata in sede di Conferenza conclusiva, ribadita la competenza autorizzativa regionale in materia paesaggistica, è stato emesso il parere tecnico definitivo favorevole, con prescrizioni, della Regione Umbria per la realizzazione delle opere in progetto, anche funzionali ai fini della emanazione dell'atto di intesa regionale, come sancito dall'articolo 1-sexies del D.L. 239/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. 290/2003, e s.m.i.

Tale parere detta adempimenti di natura paesaggistica, nonché inerenti le componenti idraulica e geologica e raccomandazioni in materia di sicurezza, che devono essere fatti propri nell'atto autorizzativo ministeriale, fatto comunque salvo anche il quadro prescrittivo già prodotto in sede di verifica di assoggettabilità a VIA.

Una espressione di assenso sostanziata da uno stato di fatto che vede l'elettrodotto in esame transitare a tutt'oggi poco al di sopra di moltissime unità abitative del tessuto cittadino e la cui rimozione/delocalizzazione è da anni insistentemente invocata ed auspicata dagli abitanti e ritenuta ormai indifferibile.

Si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2 del vigente regolamento interno della Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto.

Perugia, li 15 gennaio 2019

Il responsabile del procedimento
F.TO MICHELE CENCI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2019, n. 52.

D.Lgs. 387/2003, D.Lgs. 28/2011 D.M. 10 settembre 2010, R.R. 7/2011 - Specificazioni in materia di cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino relative agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "**D.Lgs. 387/2003, D.Lgs. 28/2011 D.M. 10 settembre 2010, R.R.7/2011 - Specificazioni in materia di cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino relative agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili**" e la conseguente proposta dell'assessore Fernanda Cecchini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di approvare l'allegato documento "*Specificazioni in materia di Cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino relative agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili*";

2) di stabilire che i soggetti autorizzati alla realizzazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in regime di autorizzazione unica hanno, se del caso, 6 mesi di tempo per adeguarsi alle disposizioni di cui all'allegato del precedente punto 1;

3) di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale della Regione Umbria, canale Energia;

4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Cecchini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: D.Lgs. 387/2003, D.Lgs. 28/2011 D.M. 10 settembre 2010, R.R. 7/2011 - Specificazioni in materia di cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino relative agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il regolamento regionale 29 luglio 2011, n. 7 (BUR n. 34 del 5 agosto 2011), recante “*Disciplina regionale per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*”, emanato in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, disciplina le procedure amministrative (all. A), i criteri e le condizioni per l’installazione di ciascuna tipologia di impianti (all. B), le aree non idonee (all. C). Il regolamento regionale ha definito, nel rispetto della citata normativa, un quadro certo al fine di assicurare l’equilibrato sviluppo del settore energetico nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio dell’Umbria.

In particolare, con il citato regolamento, per quanto qui di interesse, sono stati definiti:

— il quadro complessivo delle procedure autorizzative per ogni specifica tipologia di impianto di energia elettrica da fonti rinnovabili, ivi compresi i casi di estensione del regime della procedura abilitativa semplificata (D.Lgs. 28/2011, art. 6 comma 9) e i casi di estensione del regime della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera (D.Lgs. 28/2011, art.6 comma 11);

— le disposizioni regionali, ovvero i criteri generali di localizzazione degli impianti al di fuori delle aree non idonee, i criteri generali di progettazione e le condizioni da rispettare per l’installazione degli impianti (D.Lgs. 28/2011, art. 5 comma 1);

— l’entità minima della cauzione di cui al punto 13.1, lett. j), dell’allegato al D.M. 10 settembre 2010 recante *Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, nonché la durata della cauzione stessa, l’Ente beneficiario e la tempistica di presentazione della stessa.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 28/2011, la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.

L’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, quindi, è regolata (art. 4, comma 2 D.Lgs. 28/2011), secondo un criterio di proporzionalità:

a) dall’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

b) dalla procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 28/2011;

c) dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all’articolo 6, comma 11 del D.Lgs. 28/2011.

Dal 1° dicembre 2015, a seguito della entrata in vigore della L. 56/2014 ed in attuazione della l.r. 10/2015, nonché della D.G.R. n. 1103/2015, l’autorizzazione unica è rilasciata dalla Regione e gli impianti non sottoposti a tale procedura amministrativa, come individuati dal citato regolamento regionale, rimangono di competenza del Comune.

Ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, così come modificato dall’art 5 comma 2 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, l’Autorizzazione Unica costituisce il titolo abilitativo per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di suddetti impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti secondo le modalità procedurali e le condizioni previste dallo stesso D.Lgs. 387/2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo art. 12, nonché dal regolamento regionale 29 luglio 2011, n. 7.

Come sinteticamente già accennato, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del regolamento regionale 29 luglio 2011, n. 7 *Disciplina regionale per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*, l’autorizzazione unica contiene l’importo della cauzione di cui al punto 13.1, lett. j) del citato Allegato al D.M. 10 settembre 2010, da stabilire in misura pari all’ammontare dei costi degli interventi di dismissione dell’impianto, comprensivi dello smaltimento dei rifiuti e delle opere di messa in pristino.

Tale importo non può essere comunque inferiore a 50 € per ciascun kW di potenza installata.

Tale cauzione è prestata per una durata pari all'intero periodo di funzionamento previsto, aumentata di un anno, ed è presentata alla Regione non oltre i 30 giorni che precedono l'avvio dei lavori.

Ad oggi risultano in esercizio, in forza di autorizzazioni uniche di cui al D.Lgs. 387/2003, in totale 152 impianti sull'intero territorio umbro, il 77% dei quali fotovoltaici (117), quindi il 16% a biomassa (24) il 6% da fonte idraulica (9) e 2 soli impianti eolici (1%).

Con il passaggio di competenze dalle Province alla Regione, in forza della citata L.R. 10/2015, a fronte della necessità di modificare il beneficiario della cauzione in favore della Regione, si sono palesate una serie di difficoltà inerenti soprattutto il fatto che il mercato non rilascia più cauzioni (fidejussioni bancarie o assicurative) di durata superiore a 5 anni, ovvero che l'onere connesso diviene eccessivo.

Inoltre, le garanzie presentate presentano spesso forme e contenuti differenti, tali da dover essere rigettate ovvero per le stesse viene richiesta una modifica ovvero appendici esplicative e chiarificatrici.

Al fine di chiarire il quadro normativo, agevolare l'economicità dell'azione amministrativa, nonché concorrere alla semplificazione degli adempimenti formali per le imprese, viene quindi proposto l'allegato documento: *Specificazioni in materia di cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino relative agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili*, parte integrante e sostanziale del presente atto, che specifica ed esplica il quadro normativo e le modalità di presentazione della cauzione di cui all'art. 4 comma 4 del R.R. 7/2011.

In particolare l'allegato, previo un inquadramento normativo, esplicita le possibili modalità di prestazione della cauzione, annoverando 3 diverse fattispecie:

1. fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all'art. 5 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e s.m.i.;
2. polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
3. reale e valida cauzione effettuata mediante versamento su conto corrente intestato alla Regione Umbria.

Viene specificato inoltre che le polizze possono essere prestate anche per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione (per un periodo comunque non inferiore a 5 anni), fatto salvo che il loro rinnovo deve intervenire almeno sei mesi prima della scadenza della polizza stessa senza soluzione di continuità nell'espletazione dell'obbligo di garanzia.

Inoltre, vengono esplicitate le caratteristiche delle polizze.

Il documento specifica poi le procedure per lo svincolo della cauzione ovvero per l'incameramento della stessa: entro 6 mesi dalla scadenza o dalla decadenza dell'autorizzazione, il Servizio regionale competente in materia di controlli sugli impianti a fonte rinnovabile provvede ad eseguire un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi, redigendo apposito verbale. Ove le opere siano state rimosse ed il sito sia stato rimesso in pristino così come da progetto, il Servizio provvede allo svincolo della garanzia prestata. In caso contrario, il Servizio provvede ad intimare al soggetto titolare dell'autorizzazione la regolare esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino entro un congruo termine. Trascorso inutilmente tale termine, il servizio regionale provvede d'ufficio alla esecuzione delle opere con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente mediante incameramento della cauzione o fideiussione.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)



Regione Umbria

Giunta Regionale

Allegato A

Oggetto: *Specificazioni in materia di Cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino relative agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.*

Inquadramento normativo

Il punto 13 dell'Allegato al D.M. 10 settembre 2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili* stabilisce i *Contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica*, e tra di essi al punto 13.1 let. j) è indicato *l'impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni (...) in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale.*

Tale cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. (...)

Determinazione dell'importo

Ai sensi dell'art.4 comma 4 del Regolamento Regionale 29 luglio 2011, n. 7 *Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*, l'autorizzazione unica contiene l'importo della cauzione di cui al punto 13.1, lett. j) citato, da stabilire in misura pari all'ammontare dei costi degli interventi di dismissione dell'impianto, comprensivi dello smaltimento dei rifiuti, e delle opere di messa in pristino.

Tale importo non può essere comunque inferiore a 50 € per ciascun kW di potenza installata.

Tale Cauzione è prestata per una durata pari all'intero periodo di funzionamento previsto, aumentata di un anno, ed è presentata alla Regione non oltre i 30 giorni che precedono l'avvio dei lavori.

Modalità di prestazione della cauzione

Le cauzioni o garanzie finanziarie contengono, tra l'altro, i contenuti di cui al presente documento, e sono prestate "a prima chiamata" ai sensi dell'art. 1 della Legge 10 giugno 1982, n. 348, e s.m.i. con una delle seguenti modalità:

1. fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all'art. 5 del Regio Decreto-Legge 12 marzo 1936, n. 375 e s.m.i.;
2. polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; a tale riguardo si farà riferimento all'autorizzazione rilasciata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo o dagli elenchi da questo pubblicati (IVASS);
3. reale e valida cauzione effettuata mediante versamento su conto corrente IBAN IT 38 N 07601 03000 000000143065 intestato a Regione Umbria, presso Istituto Tesoriere UniCredit S.p.A..

Le singole polizze (punti 1 e 2 del precedente elenco) possono essere prestate anche per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione (per un periodo comunque non inferiore a 5 anni), fatto salvo che il loro rinnovo deve intervenire almeno sei mesi prima della scadenza della polizza stessa senza soluzione di continuità nell'espletazione dell'obbligo di garanzia, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Caratteristiche delle polizze

Le polizze di cui ai punti 1 e 2 del precedente paragrafo, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 del Codice Civile, devono avere validità sino a un anno dalla data di scadenza.

Le polizze/fidejussioni devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere del tipo *a prima richiesta*,
- nel contratto deve essere prevista la clausola che prevede la rivalutazione della stessa sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;
- nel contratto deve essere inserita l'espressa rinuncia da parte del Fideiussore al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile ed alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 del Codice Civile;
- l'importo da garantire dovrà essere pari a quello stabilito nell'atto autorizzativo e comunque non inferiore a 50 € per ciascun kW di potenza installata.

Lo svincolo delle somme garantite può avvenire solo ed esclusivamente a seguito di nulla osta da parte dell'Ente competente.

La società che presta la garanzia può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con l'effetto della cessazione della garanzia dal 360° (trecentosessantesimo) giorno successivo alla comunicazione alla Regione e al contraente, da effettuarsi mediante PEC. In tal caso la garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Regione può avvalersene ai sensi e nei termini di cui al presente documento, compresi gli obblighi inerenti la rimessa in pristino delle opere in caso di inadempienza.

In tal caso, il soggetto autorizzato alla realizzazione ed esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in regime di autorizzazione unica è tenuto a presentare una nuova cauzione senza soluzione di continuità nell'espletazione dell'obbligo di garanzia, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.

Rimessa in pristino delle opere in caso di inadempienza

Entro 6 mesi dalla scadenza del titolo autorizzativo, senza che sia stata presentata istanza di rinnovo, il Servizio competente sul controllo degli impianti a fonte rinnovabile provvede ad eseguire un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi, redigendo apposito verbale.

Sulla base delle risultanze della verifica in situ, il Servizio provvede all'eventuale svincolo della garanzia prestata, dichiarando scaduta l'autorizzazione, ovvero intima al soggetto titolare della stessa la regolare esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino entro un congruo termine.

Trascorso inutilmente tale termine, il servizio regionale provvede d'ufficio alla esecuzione delle opere con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente mediante incameramento della cauzione o fideiussione.

In caso di cauzione effettuata mediante versamento, il deposito cauzionale viene introitato nel bilancio regionale entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento espresso che ne dispone i motivi e la misura dello stesso, ai sensi e nei termini di cui al presente paragrafo.

In caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa il pagamento dell'importo garantito deve essere eseguito dal soggetto fideiussore entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa.